



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARI | RENATO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FERRARIO | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BANCHINI | FRANCESCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 687/09
depositato il 18/05/2009

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 002929 ASSENTE CONT.INAIL-INPS
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PARMA S.P.A.

difeso da:
CUCCHI BRUNO
P.LE SANTAFIORA 7 43100 PARMA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
CUCCU PAOLO
S.DA ZAROTTO 86/A 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 687/09

UDIENZA DEL

05/11/2009 ore 09:00

SENTENZA

N°

25/01/09

PRONUNCIATA IL:

05-11-2009

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20-11-2009

Il Segretario

[Signature]



RGR n. 687/09 (██████████)

“ Comunicazione di avvio procedura fermo amministrativo “

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ██████████, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato l'avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati datato 16/04/2009; avviso a lui inviato da Equitalia Emila Nord Spa portante la data 30/04/2009; tale comunicazione avvisa il ricorrente che era stato disposto il fermo del veicolo a causa del mancato pagamento del carico scaduto di complessivi € 4.881,83=; il debito nasce dal non pagamento di due cartelle una INPS ed una INAIL.

La parte ricorrente propone la sospensiva dell'avviso, poi concessa da questo Collegio nell'udienza del 05/06/2009 con l'ordinanza n. 95/02/09.

L'impugnazione dell'avviso è stato proposto in quanto l'automezzo è un bene strumentale indispensabile per lo svolgimento della propria attività e anche per i numerosi vizi ed anomalie che inficiano l'atto stesso ed in particolare:

- l'atto risulta privo di relata di notifica
- le cartelle di pagamento non sono state allegate
- manca la dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle
- esistono vizi della Comunicazione dell'avvio della procedura di fermo derivanti dalla notifica a mezzo posta
- esiste nullità della notificazione della comunicazione di avvio della procedura di fermo derivante dalla spedizione a mezzo busta chiusa anziché in plico

Per quanto sopra esposto e per quanto meglio illustrato nella propria memoria, il ricorrente chiede a questo Collegio di accogliere il proprio ricorso con l'annullamento della comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo per mancata allegazione delle cartelle di pagamento, quali documenti prodromici e di supporto all'atto impugnato.

Nelle more del procedimento si è costituita Equitalia Emila Nord spa, come in atti rappresentata e difesa, controdeducendo la perfetta legittimità dell'atto impugnato con articolata argomentazione di cui all'atto di costituzione, precisando:

- esistere difetto di giurisdizione del Giudice adito in quanto cartella che ha ad oggetto contributi INPS ed INAIL
- esistere recente sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata a sezione unite, nel Febbraio 2008, da cui si evince che in caso di tributi rimane la competenza del Giudice Tributario, mentre nel caso di crediti di altra natura la competenza spetta al Giudice Ordinario; nel nostro caso trattandosi di contributi previdenziali, il ricorso doveva essere proposto al Giudice del Lavoro.



--- le due cartelle di pagamento , come da documentazione allegata , risultano essere state regolarmente notificate e precisamente :

- a) la cartella n. ~~0702000500202240000000~~ notificata in data 10/01/2008 è stata ritirata dalla moglie del ricorrente , che ha sottoscritto la relata
- b) la cartella n. ~~070200050020002771000~~ notificata in data 08/10/08 è stata ritirata dallo stesso ricorrente , che ha sottoscritto la relata .

la notifica delle stesse ha permesso al ricorrente di conoscere tutte le informazioni utili a garantire il proprio diritto di difesa

--- relativamente alla doglianza di parte ricorrente che la cartella non reca alcuna indicazione dell'agente della notificazione , della data , della persona consegnataria dell'atto notificato , nonché dell'autore della stessa ed altresì eccepisce la nullità della notificazione perché eseguita mediante spedizione a mezzo di busta chiusa anziché in plico , la risposta la si trova nella lettura dell'art. 26 del DPR 602/73

Da quanto sopra esposto nessuna violazione può essere riscontrata né può parlarsi di atti illegittimi per cui Equitalia resistente chiede :

--- in via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro territorialmente competente

--- nel merito rigettare il ricorso riconoscendo la piena legittimità dell'attività esecutiva dell'Agente della riscossione ; il tutto con vittoria di spese .

OSSERVA

Va premesso che non merita accoglimento l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso proposta da Equitalia Emilia Nord spa , in quanto il legislatore ha attribuito alle Commissioni Tributarie la giurisdizione sulle liti aventi ad oggetto i provvedimenti di fermo e ipoteca (art. 35 / c. 26-quinquies del D.L. 223/2006 , convertito con modificazioni , dalla Legge 248/2006) introducendo tali atti nell'elenco di quelli impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 546/1992 seppur esclusivamente per vizi propri e non con riferimento a doglianze relative agli atti che li avevano preceduti (purchè ritualmente notificati) .

Il ricorso merita accoglimento .

L'atto di provvedimento di fermo ed ipoteca deve rispettare , a pena di nullità , quindi oltre alle disposizioni contenute nel citato D.Lgs 546/92 anche quelle dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000) .



Di conseguenza deve ritenersi che sono presupposti indispensabili per disporre la misura di autotutela cautelare che abbia piena legittimità , sia la regolare notificazione della relativa cartella di pagamento , la cui mancanza costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dei conseguenti atti , sia la corretta formulazione del preavviso di fermo , nel senso di contenere le necessarie informazioni tra le quali non sono mera formalità la sottoscrizione , l'indicazione del responsabile del procedimento nonché le modalità e termini di impugnativa del medesimo .

Conseguenza di quanto sopra è che l'atto , privo degli elementi tassativamente previsti dalla legge e quindi suscettibile di provocare grave danno al ricorrente , deve essere annullato .

Premesso quanto sopra dall'esame della documentazione in atti si ricava che l'oggetto del ricorso , pur recando il titolo di " *Comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati del 16/04/2009 n. 002929* " racchiude in se le caratteristiche di atto di provvedimento di fermo in quanto fa seguire , al mancato pagamento entro 20 giorni , la procedura di esecutività del fermo del mezzo in esso indicato .

La parte ricorrente giustamente si lamenta che all'atto di comunicazione dell'avviso di procedura di fermo amministrativo , notificatole , non sono state allegare copie delle cartelle che lo hanno originato (vedi documenti allegati al ricorso di parte ricorrente) .

Tale mancanza viola un obbligo di legge ; legge che dispone che laddove (nella motivazione di un provvedimento amministrativo) sia fatto riferimento ad un altro atto , lo stesso deve essere allegato all'atto che lo richiama .

Relativamente alle lagnanze di parte ricorrente circa la non dimostrazione dell'avvenuta notifica , al contribuente debitore , delle due cartelle , la parte resistente , a dimostrazione della non veridicità di tale affermazione , dimostra che la notifica è stata invece eseguita e ciò allegando alla propria memoria , in atti , fotocopia delle due relate delle cartelle da cui si evince :

--- che in data 08/10/2008 veniva notificata la cartella n. ~~07820080000000000000~~ (relativa alla richiesta di pagamento per contributi INPS) dalla cui relata risulta la firma del ricorrente

--- che in data 10/01/2008 veniva notificata la cartella n. ~~07820080000000000000~~ (relativa alla richiesta di pagamento per contributi INAIL) dalla cui relata risulta la firma della moglie del ricorrente stesso .

Tale dimostrazione è da ritenersi parziale e non valida in quanto manca sempre la parte relativa alla cartella stessa ; con ciò si viene ad avere una carenza di legittimità della comunicazione per mancanza delle cartelle stesse quale atto prodromico alle stesse .

Per i motivi sopra esposti **P'atto impugnato risulta viziato in quanto non rispetta e non riporta le disposizioni contenute nel più volte citato D.Lgs 546 / 92 e nella Legge 212/2000 conosciuta come Statuto del Contribuente ; conseguenza è il suo annullamento .**



I motivi sopra esposti fanno sì che questo Collegio dichiari accoglibile il ricorso proposto con conseguente annullamento dell'atto impugnato .

Le considerazioni sopra edotte sono di per se assorbenti ai fini decisori ed esentano il Collegio stesso da ogni ulteriore motivo di diritto .


Sussistono giusti motivi per compensare , tra le parti , le spese di giudizio .

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso ; spese compensate

Parma 05 Novembre 2009

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

